

**CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI. Art. 6 comma 6 della Legge regionale 23/2006 e s.m.i.**

La cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative sociali, di cui al comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 23/2006 e smi, è disposta nel caso in cui si verifichi anche solo una delle condizioni sotto indicate:

- a) Venga meno uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, la cooperativa sociale/consorzio, diffidata/o a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla diffida;
- b) la cooperativa sociale o il consorzio sia stata/o sciolta/o, risulti inattiva/o da più di 24 mesi, sia stata/o cancellata/o dall'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004, presso il Ministero competente) o dal Registro delle Imprese della competente CCIAA, o comunque non sia più in grado di esercitare la propria attività;
- c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale/consorzio, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002 e s.m.i.;
- d) qualora la cooperativa sociale/consorzio non abbia il certificato o l'attestazione annuale della revisione cooperativa, ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta di revisione annuale inoltrata al Ministero competente o all'associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa;
- e) nelle cooperative sociali che gestiscono le attività di cui all'articolo 2, comma, 1, lett. b), la percentuale di persone svantaggiate o di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del 30% per un periodo superiore a 12 mesi;
- f) nelle cooperative sociali/consorzi i soci volontari superino il limite del 50% rispetto al numero complessivo dei soci;
- g) nei consorzi di cui all'articolo 8 della L. 381/1991, la partecipazione delle cooperative sociali scenda al di sotto del limite del 70% rispetto alla complessiva compagine sociale;
- h) non vengano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 6 della L. 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) per le cooperative sociali c.d. a "scopo plurimo" di cui all'articolo 6, comma 3, della L.R. 23/2006, la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione ad una Sezione dell'Albo, comporta esclusivamente la cancellazione da quella specifica Sezione;
- j) qualora la cooperativa sociale/consorzio non adempia o adempia in modo parziale o difforme alle richieste della struttura regionale competente in materia di servizi sociali effettuate in sede di verifica ai sensi del comma 5 bis dell'art. 6 della legge regionale 23/2006 e s.m.i. , previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni;



- k) qualora la cooperativa sociale/consorzio non adempia o adempia in modo parziale o difforme alle richieste effettuate ai sensi dei commi 2 e 2 bis dell'art. 15 della L.R. 23/2006 e s.m.i., dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e dalla struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza nell'esercizio delle rispettive attività di controllo e vigilanza, previa formale diffida ad adempiere entro 60 giorni;
- l) la cooperativa sociale iscritta può comunque chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'Albo regionale, con formale richiesta, per cessazione dell'attività ovvero per altre motivazioni.

La cooperativa sociale/consorzio cancellata/o dall'Albo non può richiedere l'iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione, fatti salvi i casi di cui al punto l) che devono essere oggetto di valutazione della Commissione regionale della cooperazione sociale

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 2, comma1 della L.R. 23/2006, nonché la perdita dei benefici contributivi previsti dalla presente legge. Qualora la cooperativa sociale/consorzio abbia ricevuto vantaggi economici ai sensi della presente legge in presenza dei casi e delle condizioni che determinano la cancellazione dall'Albo e tale condizione sia accertata, previa diffida secondo le procedure di legge, la stessa decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme percepite.



21397628

